

**282. Legge 13 luglio 1995 n. 295. Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 24 luglio 1995 n. 171, ed è entrata in vigore il 25 luglio 1995. Il termine fissato dall'art. 6 è stato prorogato al 31 marzo 1996 dalla legge 22 febbraio 1996 n. 73.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**6. Delega al Governo.** – 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, è prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

**8. 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.